

Dipartimento di Medicina Veterinaria
Master in Sanità Pubblica Veterinaria e Igiene degli Alimenti
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva



Corso di Alta Formazione
Organizzazione e metodi del controllo ufficiale degli alimenti

Sicurezza alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria ai tempi della COVID-19

*Antonio Menditto Istituto Superiore di Sanità
Anna Giovanna Fermani U.O.C. LAOA ASL Latina
Perugia, 15 e 16 maggio 2020*

worldometers.info/coronavirus/

Search:



[All](#)
[Europe](#)
[North America](#)
[Asia](#)
[South America](#)
[Africa](#)
[Oceania](#)

#	Country, Other	Total Cases	New Cases	Total Deaths	New Deaths	Total Recovered	Active Cases	Serious, Critical	Tot Cases/ 1M pop	Deaths/ 1M pop	Total Tests	Tests/ 1M pop	Population
	World	4,528,007	+6,018	303,442	+360	1,706,500	2,518,065	45,561	581	38.9			
1	USA	1,457,593		86,912		318,027	1,052,654	16,240	4,407	263	10,638,893	32,166	330,753,490
2	Spain	272,646		27,321		186,480	58,845	1,376	5,832	584	2,467,761	52,784	46,752,506
3	Russia	252,245		2,305		53,530	196,410	2,300	1,729	16	6,188,102	42,406	145,926,611
4	UK	233,151		33,614		N/A	N/A	1,559	3,437	495	2,219,281	32,713	67,840,351
		223,096		31,368		115,288	76,440	855	3,689	519	2,807,504	46,426	60,472,892
		203,165	+247	13,999	+6	79,479	109,687	8,318	957	66	735,224	3,462	212,364,444
		178,870		27,425		59,605	91,840	2,299	2,741	420	1,384,633	21,219	65,255,252
		174,975		7,928		151,700	15,347	1,329	2,089	95	3,147,771	37,585	83,749,935
		144,749		4,007		104,030	36,712	963	1,719	48	1,508,824	17,915	84,220,162
		114,533		6,854		90,539	17,140	2,758	1,366	82	643,772	7,678	83,850,893
		82,933	+4	4,633		78,209	91	11	58	3			1,439,323,776
12	India	82,103	+106	2,649		27,977	51,477		60	2	2,039,952	1,480	1,378,233,611
13	Peru	80,604		2,267		25,151	53,186	842	2,449	69	587,292	17,845	32,910,878
14	Canada	73,401		5,472		36,091	31,838	502	1,947	145	1,169,380	31,019	37,699,156
15	Belgium	54,288		8,903		14,111	31,274	407	4,687	769	623,628	53,839	11,583,189
16	Saudi Arabia	46,869		283		19,051	27,535	166	1,349	8	513,587	14,783	34,741,400
17	Netherlands	43,481		5,590		N/A	N/A	410	2,538	326	282,776	16,508	17,130,079

Ad closed by Google

Ads by Google

Stop seeing this ad Why this ad?




ated after the close of the day in GMT+0. [See more graphs](#)

Ad closed by Google


ssion - Air distance, air currents, duration in air, humidity, airborne transmission, d surfaces, floor


Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance


Total Coronavirus Cases in Italy




COVID 19 - ITALIA - Andamento casi positivi (dati cumulati) e nuovi casi positivi /giorno













COVID 19 - ITALIA Andamento Dimessi/guariti




COVID 19 - ITALIA - Outcome of total closed cases (recovery rate vs death rate)
 Cumulative total deaths and recoveries over cumulative number of closed cases









COVID 19 - NUOVI AMPLONI - VARIAZIONI GIORNALIERE







COVID 19 - ITALIA deceduti, guariti, casi attivi, positivi al test




COVID 19 - TALIA - PAZIENTI IN ISOLAMENTO




COVID 19 - ITALIA - PAZIENTI RICOVERATI




COVID 19 - TALIA - PAZIENTI IN ISOLAMENTO



Variazioi giornalieri nel numero di ricoverati in terapia intensiva




Pazienti in terapia intensiva (frequenze assolute cumulate)




COVID 19 - ITALIA - Fattore di crescita dei casi attivi (GF%)


$$\left[\frac{(\text{casi attivi giorno } x) - (\text{casi attivi giorno } x-1)}{(\text{casi attivi giorno } x)} \right] * 100$$




COVID 19 - Regione Umbria variazioni giornaliere (casi chiusi, deceduti , guariti dimessi)



COVID 19 Regione Umbria - Casi positivi e nuovi positivi




COVID 19 - Regione Umbria -
 Andamento casi attivi (isolati a domicilio, ricoverati, ricoverati in terapia intensiva)




COVID 19 REGIONE UMBRIA- Outcome of total closed cases (recovery rate vs death rate)


Cumulative total deaths and recoveries over cumulative number of closed cases




Lombardia - Andamento casi attivi




Lombardia - % decessi su positivi e % decessi su casi totali



COVID 19 - TAMPONI - VARIAZIONI GIORNALIERE




Lombardia - % decessi su positivi e % decessi su casi totali




LOMBARDIA - Outcome of total closed cases (recovery rate vs death rate)

Cumulative total deaths and recoveries over cumulative number of closed cases




LOMBARDIA-- New cases vs. new recoveries

Number of newly infected vs. number of recovered and discharged patients each day




COVID 19 Regione Umbria
deceduti, dimessi, terapia intensiva, isolamento domiciliare e ricoverati in % dei casi totali in Umbria



WHOLE-OF-SOCIETY PANDEMIC READINESS

*WHO guidelines for pandemic
preparedness and response in the non-
health sector*

(Geneva, July 2009)



0009224-17/04/2020-DGSAP-MDS-P

Ministero della Salute
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio 3 - e

Assessorati alla Sanità delle Regioni e P. A.
 Servizio Veterinario IZZSS

Regione - Classif. Allegati: 1

E. p.c. ISS AMNVI FNOVI ANCI

Ufficio di Gabinetto
 SEGGEN
 Loro sedi

OGGETTO: Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione dal SARS-CoV2.

In relazione all'oggetto, si trasmette, in allegato, il documento elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico scientifico coordinato dalla scrivente Direzione.

Nonostante, allo stato attuale, non vi siano evidenze scientifiche che gli animali possano rappresentare un rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico del Covid 19, per l'uomo poiché la via principale della trasmissione di detto virus è il contagio interumano, tuttavia l'OIE (Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale) ha raccomandato di utilizzare l'approccio *One Health* per condividere informazioni ed effettuare una valutazione del rischio mirata a decidere, **sotto il profilo epidemiologico e qualora le risorse siano disponibili**, se testare un animale da compagnia che ha avuto contatti stretti con una persona/proprietario infetto da Covid-19.

Le indicazioni e i chiarimenti contenuti nelle Linee-guida hanno, anche, lo scopo d'impedire possibili congetture, pregiudizi e speculazioni che porterebbero ad una immotivata zootofobia, prevenendo così fenomeni di abbandono degli animali d'affezione come cani e gatti con conseguente aumento del randagismo.

Si informa altresì che il documento è stato **valutato dal CTS della Protezione civile nella seduta del 15 aprile 2020**, che ha preso atto delle indicazioni contenute nel predetto documento.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
 f.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1995
 Direttore dell'Ufficio 3 Dott. Luigi Ravasco - luigi.ravasco@sanita.governo.it
 Direttore dell'Ufficio 6 Dott. Vincenzo Dico Santavero - v.dicosantavero@sanita.governo.it

0008367-08/04/2020-DGSAP-MDS-P

Ministero della Salute
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio 4

Assessorati alla Sanità delle Regioni e P. A.
 Servizio Veterinario IZZSS

Regione - Classif. Allegati: 1

E. p.c. ISS AMNVI FNOVI ANCI

Ufficio di Gabinetto
 SEGGEN
 Loro sedi

OGGETTO: Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione dal SARS-CoV2.

In relazione all'oggetto, si trasmette, in allegato, il documento elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico scientifico coordinato dalla scrivente Direzione.

Nonostante, allo stato attuale, non vi siano evidenze scientifiche che gli animali possano rappresentare un rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico del Covid 19, per l'uomo poiché la via principale della trasmissione di detto virus è il contagio interumano, tuttavia l'OIE (Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale) ha raccomandato di utilizzare l'approccio *One Health* per condividere informazioni ed effettuare una valutazione del rischio mirata a decidere, **sotto il profilo epidemiologico e qualora le risorse siano disponibili**, se testare un animale da compagnia che ha avuto contatti stretti con una persona/proprietario infetto da Covid-19.

Le indicazioni e i chiarimenti contenuti nelle Linee-guida hanno, anche, lo scopo d'impedire possibili congetture, pregiudizi e speculazioni che porterebbero ad una immotivata zootofobia, prevenendo così fenomeni di abbandono degli animali d'affezione come cani e gatti con conseguente aumento del randagismo.

Si informa altresì che il documento è stato **valutato dal CTS della Protezione civile nella seduta del 15 aprile 2020**, che ha preso atto delle indicazioni contenute nel predetto documento.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
 f.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1995
 Direttore dell'Ufficio 3 Dott. Luigi Ravasco - luigi.ravasco@sanita.governo.it
 Direttore dell'Ufficio 6 Dott. Vincenzo Dico Santavero - v.dicosantavero@sanita.governo.it

0006579-18/03/2020-DGSAP-MDS-P

Ministero della Salute
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio 4

Assessorati alla Sanità delle Regioni e P. A.
 Servizio Veterinario IZZSS

Regione - Classif. Allegati: 1

E. p.c. ISS AMNVI FNOVI ANCI

Ufficio di Gabinetto
 SEGGEN
 Loro sedi

OGGETTO: Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione dal SARS-CoV2.

In relazione all'oggetto, si trasmette, in allegato, il documento elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico scientifico coordinato dalla scrivente Direzione.

Nonostante, allo stato attuale, non vi siano evidenze scientifiche che gli animali possano rappresentare un rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico del Covid 19, per l'uomo poiché la via principale della trasmissione di detto virus è il contagio interumano, tuttavia l'OIE (Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale) ha raccomandato di utilizzare l'approccio *One Health* per condividere informazioni ed effettuare una valutazione del rischio mirata a decidere, **sotto il profilo epidemiologico e qualora le risorse siano disponibili**, se testare un animale da compagnia che ha avuto contatti stretti con una persona/proprietario infetto da Covid-19.

Le indicazioni e i chiarimenti contenuti nelle Linee-guida hanno, anche, lo scopo d'impedire possibili congetture, pregiudizi e speculazioni che porterebbero ad una immotivata zootofobia, prevenendo così fenomeni di abbandono degli animali d'affezione come cani e gatti con conseguente aumento del randagismo.

Si informa altresì che il documento è stato **valutato dal CTS della Protezione civile nella seduta del 15 aprile 2020**, che ha preso atto delle indicazioni contenute nel predetto documento.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
 f.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1995
 Direttore dell'Ufficio 3 Dott. Luigi Ravasco - luigi.ravasco@sanita.governo.it
 Direttore dell'Ufficio 6 Dott. Vincenzo Dico Santavero - v.dicosantavero@sanita.governo.it

0006579-18/03/2020-DGSAP-MDS-P

Ministero della Salute
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio 4

Assessorati alla Sanità delle Regioni e P. A.
 Servizio Veterinario IZZSS

Regione - Classif. Allegati: 1

E. p.c. ISS AMNVI FNOVI ANCI

Ufficio di Gabinetto
 SEGGEN
 Loro sedi

OGGETTO: Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione dal SARS-CoV2.

In relazione all'oggetto, si trasmette, in allegato, il documento elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico scientifico coordinato dalla scrivente Direzione.

Nonostante, allo stato attuale, non vi siano evidenze scientifiche che gli animali possano rappresentare un rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico del Covid 19, per l'uomo poiché la via principale della trasmissione di detto virus è il contagio interumano, tuttavia l'OIE (Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale) ha raccomandato di utilizzare l'approccio *One Health* per condividere informazioni ed effettuare una valutazione del rischio mirata a decidere, **sotto il profilo epidemiologico e qualora le risorse siano disponibili**, se testare un animale da compagnia che ha avuto contatti stretti con una persona/proprietario infetto da Covid-19.

Le indicazioni e i chiarimenti contenuti nelle Linee-guida hanno, anche, lo scopo d'impedire possibili congetture, pregiudizi e speculazioni che porterebbero ad una immotivata zootofobia, prevenendo così fenomeni di abbandono degli animali d'affezione come cani e gatti con conseguente aumento del randagismo.

Si informa altresì che il documento è stato **valutato dal CTS della Protezione civile nella seduta del 15 aprile 2020**, che ha preso atto delle indicazioni contenute nel predetto documento.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
 f.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1995
 Direttore dell'Ufficio 3 Dott. Luigi Ravasco - luigi.ravasco@sanita.governo.it
 Direttore dell'Ufficio 6 Dott. Vincenzo Dico Santavero - v.dicosantavero@sanita.governo.it

0006579-18/03/2020-DGSAP-MDS-P

Ministero della Salute
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio 4

Assessorati alla Sanità delle Regioni e P. A.
 Servizio Veterinario IZZSS

Regione - Classif. Allegati: 1

E. p.c. ISS AMNVI FNOVI ANCI

Ufficio di Gabinetto
 SEGGEN
 Loro sedi

OGGETTO: Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione dal SARS-CoV2.

In relazione all'oggetto, si trasmette, in allegato, il documento elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico scientifico coordinato dalla scrivente Direzione.

Nonostante, allo stato attuale, non vi siano evidenze scientifiche che gli animali possano rappresentare un rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico del Covid 19, per l'uomo poiché la via principale della trasmissione di detto virus è il contagio interumano, tuttavia l'OIE (Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale) ha raccomandato di utilizzare l'approccio *One Health* per condividere informazioni ed effettuare una valutazione del rischio mirata a decidere, **sotto il profilo epidemiologico e qualora le risorse siano disponibili**, se testare un animale da compagnia che ha avuto contatti stretti con una persona/proprietario infetto da Covid-19.

Le indicazioni e i chiarimenti contenuti nelle Linee-guida hanno, anche, lo scopo d'impedire possibili congetture, pregiudizi e speculazioni che porterebbero ad una immotivata zootofobia, prevenendo così fenomeni di abbandono degli animali d'affezione come cani e gatti con conseguente aumento del randagismo.

Si informa altresì che il documento è stato **valutato dal CTS della Protezione civile nella seduta del 15 aprile 2020**, che ha preso atto delle indicazioni contenute nel predetto documento.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
 f.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1995
 Direttore dell'Ufficio 3 Dott. Luigi Ravasco - luigi.ravasco@sanita.governo.it
 Direttore dell'Ufficio 6 Dott. Vincenzo Dico Santavero - v.dicosantavero@sanita.governo.it

0006579-18/03/2020-DGSAP-MDS-P

Ministero della Salute
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio 4

Assessorati alla Sanità delle Regioni e P. A.
 Servizio Veterinario IZZSS

Regione - Classif. Allegati: 1

E. p.c. ISS AMNVI FNOVI ANCI

Ufficio di Gabinetto
 SEGGEN
 Loro sedi

OGGETTO: Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione dal SARS-CoV2.

In relazione all'oggetto, si trasmette, in allegato, il documento elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico scientifico coordinato dalla scrivente Direzione.

Nonostante, allo stato attuale, non vi siano evidenze scientifiche che gli animali possano rappresentare un rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico del Covid 19, per l'uomo poiché la via principale della trasmissione di detto virus è il contagio interumano, tuttavia l'OIE (Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale) ha raccomandato di utilizzare l'approccio *One Health* per condividere informazioni ed effettuare una valutazione del rischio mirata a decidere, **sotto il profilo epidemiologico e qualora le risorse siano disponibili**, se testare un animale da compagnia che ha avuto contatti stretti con una persona/proprietario infetto da Covid-19.

Le indicazioni e i chiarimenti contenuti nelle Linee-guida hanno, anche, lo scopo d'impedire possibili congetture, pregiudizi e speculazioni che porterebbero ad una immotivata zootofobia, prevenendo così fenomeni di abbandono degli animali d'affezione come cani e gatti con conseguente aumento del randagismo.

Si informa altresì che il documento è stato **valutato dal CTS della Protezione civile nella seduta del 15 aprile 2020**, che ha preso atto delle indicazioni contenute nel predetto documento.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
 f.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1995
 Direttore dell'Ufficio 3 Dott. Luigi Ravasco - luigi.ravasco@sanita.governo.it
 Direttore dell'Ufficio 6 Dott. Vincenzo Dico Santavero - v.dicosantavero@sanita.governo.it

0006579-18/03/2020-DGSAP-MDS-P

Ministero della Salute
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio 4

Assessorati alla Sanità delle Regioni e P. A.
 Servizio Veterinario IZZSS

Regione - Classif. Allegati: 1

E. p.c. ISS AMNVI FNOVI ANCI

Ufficio di Gabinetto
 SEGGEN
 Loro sedi

OGGETTO: Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione dal SARS-CoV2.

In relazione all'oggetto, si trasmette, in allegato, il documento elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico scientifico coordinato dalla scrivente Direzione.

Nonostante, allo stato attuale, non vi siano evidenze scientifiche che gli animali possano rappresentare un rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico del Covid 19, per l'uomo poiché la via principale della trasmissione di detto virus è il contagio interumano, tuttavia l'OIE (Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale) ha raccomandato di utilizzare l'approccio *One Health* per condividere informazioni ed effettuare una valutazione del rischio mirata a decidere, **sotto il profilo epidemiologico e qualora le risorse siano disponibili**, se testare un animale da compagnia che ha avuto contatti stretti con una persona/proprietario infetto da Covid-19.

Le indicazioni e i chiarimenti contenuti nelle Linee-guida hanno, anche, lo scopo d'impedire possibili congetture, pregiudizi e speculazioni che porterebbero ad una immotivata zootofobia, prevenendo così fenomeni di abbandono degli animali d'affezione come cani e gatti con conseguente aumento del randagismo.

Si informa altresì che il documento è stato **valutato dal CTS della Protezione civile nella seduta del 15 aprile 2020**, che ha preso atto delle indicazioni contenute nel predetto documento.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
 f.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1995
 Direttore dell'Ufficio 3 Dott. Luigi Ravasco - luigi.ravasco@sanita.governo.it
 Direttore dell'Ufficio 6 Dott. Vincenzo Dico Santavero - v.dicosantavero@sanita.governo.it

L 98/30

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2020

relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1209/2009 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/53/CE, 1997/4/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 141, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina, tra l'altro, l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri. Conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le opportune misure temporanee necessarie per contenere, tra gli altri, i rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali qualora essa disponga di prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro.

(2) L'attuale crisi connessa alla malattia da coronavirus (COVID-19) rappresenta una sfida eccezionale e senza precedenti per la capacità degli Stati membri di effettuare pienamente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali conformemente alla legislazione dell'UE.

(3) Nei suoi orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali (2), la Commissione ha sottolineato che, nella situazione attuale, il corretto funzionamento del mercato unico non dovrebbe essere compromesso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre continuare a garantire la circolazione delle merci.


(4) Conformemente al regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri sono tenuti a istituire un sistema di controllo composto dalle autorità competenti designate per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. In particolare, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento le autorità competenti devono disporre di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace, o devono avervi accesso.

(5) Durante l'attuale crisi connessa alla COVID-19, gli Stati membri hanno posto in essere importanti restrizioni della circolazione delle loro popolazioni al fine di proteggere la salute umana.

(6) Alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione che, in conseguenza di tali restrizioni della circolazione, la loro capacità di impiegare personale adeguato per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, come prescritto dal regolamento (UE) 2017/625, è gravemente compromessa.

(1) GU L 93 del 7.4.2017, pag. 1.
 (2) (2020) 1753 final del 16 marzo 2020.

COVID-19: Channels of transmission to food and agriculture



Considerations for sampling, testing, and reporting of SARS-CoV-2 in animals

Prepared by the OIE Preparedness and Resilience Department and the OIE ad hoc Group on COVID-19 and the human-animal interface

COVID-19, caused by infection with SARS-CoV-2, is a human disease which most likely emerged from an animal source and through widespread human to human transmission became a pandemic. COVID-19 is a reminder of the critical importance of the One Health approach. The nature of this new zoonotic virus, its widespread distribution, and the susceptibility of some animal species to infection means that close contact between people and animals may result in animal infections. The results of laboratory and epidemiological field investigations may provide evidence to better assess the implications of widespread human SARS-CoV-2 infections for animal health and welfare, veterinary public health, and wildlife conservation. This information can support a range of risk mitigation measures. However, the decision to carry out animal sampling should have a strong rationale and consider the broader public health response to COVID-19, including the availability of resources for human sampling and public health measures in place to limit disease spread.

Further information on current knowledge about SARS-CoV-2 in animals can be found on the OIE website: <https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019-novel-coronavirus/>

Further information on the public health aspects of COVID-19 can be found on the WHO website: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Purpose

The purpose of this document is to provide high level considerations on sampling, testing, and reporting of SARS-CoV-2 in animals.

Scope

The following considerations are intended to be non-prescriptive and broad enough to cover a range of human and animal interactions. The document aims to differentiate individual case management from research.

This document will be reviewed and updated as new scientific evidence of SARS-CoV-2 infection in animals comes to light.

1. SARS-CoV-2 as an emerging disease in animals

Collaboration and coordination across all relevant sectors and disciplines, using a One Health approach, is required to address zoonotic diseases and other shared health threats at the human-animal-environment interface. This involves a broad range of actors including the Veterinary Services, public health services, wildlife agencies, ecology organisations, and the private sector.

OIE • 12, rue de Prony • 75017 Paris • France
Tel: 33 (0)1 44 15 18 88 • Fax: 33 (0)1 42 67 09 87 • www.oie.int • oie@oie.int



A coordinated Global Research Roadmap

There is broad consensus on the need for research to focus on actions that can save lives now and to facilitate action so that those affected are promptly diagnosed and receive optimal care; while integrating innovation fully within each research area.

Moreover, there is an imperative to support research priorities in a way that leads to the development of sustainable global research platforms pre-prepared for the next disease X epidemic; thus, allowing for accelerated research, innovative solutions and R&D of diagnostics, therapeutics and vaccines, as well as their timely and equitable access for those at highest risk.



Veterinary Laboratory Support to the Public Health Response for COVID-19

TESTING OF HUMAN DIAGNOSTIC SPECIMENS IN VETERINARY LABORATORIES

The COVID-19 pandemic is creating unprecedented pressure on Public Health services world-wide. A multidisciplinary collaborative ("whole-of-society") approach is required to minimise the impact of this rapidly spreading virus. Veterinary Services can support Public Health services to meet the extraordinary surge in demand for diagnostic testing of human samples for SARS-CoV-2 by making available appropriately equipped and competent veterinary laboratories. In some countries human laboratory diagnostic services are at maximum capacity and, as an alternative, veterinary laboratories are being asked to provide support. Veterinary laboratories are well positioned because they have experience in quality assurance, biosafety and biosecurity, and high throughput testing for the surveillance and control of infectious diseases in animals, some of which are zoonotic. Additionally, Veterinary Services can provide expertise in the fields of epidemiology, risk assessment, training and risk communication.

Testing of human specimens in veterinary laboratories should be part of a coordinated government-led Public Health response and laboratories performing COVID-19 diagnostics should ensure they comply with regulations regarding the laboratory testing of human specimens.

Purpose

The following non-prescriptive high-level guidance aims to support a whole-of-society public health response by providing a list of key considerations for testing human specimens for SARS-CoV-2 (the causative agent of COVID-19) in veterinary laboratories.

This document does not cover research activities.

Considerations

1. Regulatory affairs (national level)

Veterinary laboratory support to the public health response should respect national regulatory and emergency response frameworks. These frameworks and specific requirements vary between countries.

During a crisis or state of emergency the government often has powers, if needed, to circumvent existing regulations to make resources available. This may extend to circumventing regulations in order to allow veterinary laboratories to receive and test human specimens.

When considering the deferment of samples from human laboratories to veterinary laboratories a risk assessment should be conducted, considering factors such as business continuity and prioritization, the types of test performed and testing requirements, scalability while maintaining quality standards, quality assurance, biosafety (including sample transport) and biosecurity, data management and reporting, personnel and logistics, and lastly training needs of personnel. Risk management strategies should aim to reduce identified risks. This process will support the development of the framework for coordination between veterinary laboratories and the Public Health services.

OIE • 12, rue de Prony • 75017 Paris • France
Tel: 33 (0)1 44 15 18 88 • Fax: 33 (0)1 42 67 09 87 • www.oie.int • oie@oie.int



SPECIAL FOCUS

A Shock Like No Other: The Impact of COVID-19 on Commodity Markets

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'attuazione delle corsie verdi («green lanes») previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali

(2020) C 96/101

Sintesi

- Gli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali (1), adottati dalla Commissione europea il 16 marzo 2020, sottolineano il principio secondo cui tutte le frontiere interne dell'UE dovrebbero rimanere aperte: al trasporto di merci e le catene di approvvigionamento devono essere garantite per i prodotti essenziali. La libera circolazione delle merci, specialmente in momenti di emergenza e nell'interesse di tutti, richiede che gli Stati membri rispettino e applichino pienamente gli orientamenti in tutti i punti di valico delle frontiere interne. L'obiettivo del presente documento è aiutare gli Stati membri ad attuare gli orientamenti per quanto riguarda le corsie verdi («green lanes»), dando vita ad un processo collaborativo in tutta l'UE per garantire che tutte le merci, comprese a titolo esemplificativo i beni essenziali come i prodotti alimentari e le forniture mediche, arrivino a destinazione rapidamente e senza ritardi.
- Per procurare il funzionamento delle catene di approvvigionamento a livello dell'UE e garantire che il mercato unico dei beni funzioni correttamente, ovunque sussistano o siano stati introdotti controlli alle frontiere interne, gli Stati membri sono tenuti a designare immediatamente tutti i pertinenti punti di valico delle frontiere interne della rete trans-europea di trasporto (TEN-T), e altri punti aggiuntivi, nella misura ritenuta necessaria, come valichi di frontiera di tipo «corsia verde» per il trasporto terrestre (stradale e ferroviario), marittimo e aereo.
- Attraversare questi valichi di frontiera di tipo «corsia verde» non dovrebbe richiedere più di 15 minuti alle frontiere interne terrestri, compresi i controlli e lo screening sanitario dei lavoratori del settore dei trasporti. I valichi di frontiera di tipo «corsia verde» dovrebbero essere aperti a tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci che trasportano qualsiasi tipo di beni.
- Gli Stati membri dovrebbero agire immediatamente per sospendere temporaneamente qualunque tipo di restrizione all'accesso alla rete stradale in vigore nel loro territorio (divieti di circolazione nel fine settimana, divieti notturni o settoriali ecc.) per il trasporto stradale di merci e per la necessaria libertà di circolazione dei lavoratori del settore dei trasporti.
- I lavoratori del settore dei trasporti, indipendentemente dalla loro cittadinanza e dal loro luogo di residenza, dovrebbero essere autorizzati ad attraversare le frontiere interne. È opportuno derogare alle restrizioni di viaggio e in materia di quarantena obbligatoria per i lavoratori del settore dei trasporti, fatta salva la possibilità per le autorità competenti di adottare misure proporzionate e specificamente adattate per ridurre al minimo il rischio di contagio.

1. L'epidemia di Covid-19 sta avendo un impatto disomogeneo sui trasporti e sulla mobilità in Europa. La catena di approvvigionamento europea si mantiene attraverso un'ampia rete di servizi di trasporto di merci, che comprende tutti i modi di trasporto. La continuità e la fluidità dei servizi di trasporto terrestre, marittimo e aereo di merci è di fondamentale importanza strategica per l'intera UE. Le catene di approvvigionamento via terra, in particolare quelle basate sul trasporto stradale, che oggi rappresentano il 75 % del trasporto di merci, sono state colpite in modo particolarmente grave dall'introduzione di divieti d'ingresso alle frontiere interne terrestri e/o di restrizioni all'accesso dei conducenti professionali a determinati Stati membri. Negli ultimi giorni i tempi di attesa presso alcune frontiere interne dell'UE sono stati di oltre 24 ore, anche per le forniture mediche.

(1) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Art. 2


Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

6. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

Allegato 10
Principi per il monitoraggio del rischio sanitario



DECRETO del Ministero della Salute
Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario
di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 aprile 2020, n. 108;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 11, il quale prevede "nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento";

Visto l'art. 16, comma 1, lett. a del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota del 30 aprile 2020 con cui i direttori generali della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della programmazione sanitaria trasmettono, all'esito delle consultazioni con le autorità regionali, politiche e tecniche, nel corso delle riunioni del 29 e 30 aprile 2020, il documento relativo ai criteri in merito alle attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A, di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

DECRETO del Ministero della Salute

Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020

- ❖ Sistema di accertamento diagnostico: implementazione e rafforzamento
- ❖ Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2
- ❖ Sorveglianza dei casi confermati e dei loro contatti
- ❖ Impatto sui servizi sanitari

Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
Capacità di monitoraggio (indicatori di qualità dei sistemi di sorveglianza con raccolta dati a livello nazionale)	1.1	Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi / totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo	Almeno il 60% con trend in miglioramento Un valore di almeno 50% con trend in miglioramento sarà considerato accettabile nelle prime 3 settimane dal 4 maggio 2020	<50% nelle prime 3 settimane dal 4 maggio 2020, a seguire <60%	Sorveglianza integrata nazionale
	1.2	Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) in cui è indicata la data di ricovero / totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.3	Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva (TI) in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in TI / totale di casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.4	Numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza / totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.5 (opzionale)	Numero di checklist somministrate settimanalmente a strutture residenziali sociosanitarie	Almeno il 50% delle strutture residenziali sociosanitarie sul territorio Regionale/PA con trend in miglioramento	<50% delle strutture residenziali sociosanitarie sul territorio Regionale/PA	Valutazione periodica settimanale ad opera delle Regioni e Province Autonome Sorveglianza complementare da realizzare in base alla fattibilità
	1.6 (opzionale)	Numero di strutture residenziali sociosanitarie rispondenti alla checklist settimanalmente con almeno una criticità riscontrata	Non oltre il 30% con trend in miglioramento	>30%	


Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti.

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
Abilità di testare tempestivamente tutti i casi sospetti * <i>* al momento sono considerati validi a scopo diagnostico test molecolari validati dal laboratorio nazionale di riferimento ed eseguiti su campioni prelevati con tampone naso-faringeo</i>	2.1	% di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il “re-testing” degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese	Trend in diminuzione in setting ospedalieri/PS Valore predittivo positivo (VPP) dei test stabile o in diminuzione	Trend in aumento in setting ospedalieri/PS VPP in aumento	Valutazione periodica (settimanale)
	2.2	Tempo tra data inizio sintomi e data di prelievo/diagnosi	Mediana settimanale ≤ 5gg	Mediana settimanale > 5 gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	2.3 (opzionale)	Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento	Mediana settimanale ≤ 3gg	Mediana settimanale > 3gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 con integrazione di questa variabile
Possibilità di garantire adeguate risorse per contact-tracing, isolamento e quarantena	2.4	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a ciascuna attività a livello locale progressivamente allineato con gli standard raccomandati a livello europeo	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a livello locale riportato come non adeguato in base agli standard raccomandati a livello europeo	Relazione periodica (mensile)
	2.4	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento			
	2.5	Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati	Trend in miglioramento con target finale 100%		

Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari


Settore	Numero	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
Stabilità di trasmissione	3.1	Numero di casi riportati alla protezione civile negli ultimi 14 giorni	Numero di casi con trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento negli ultimi 5gg (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come “cruscotto informativo) Nei primi 15-20 giorni dopo la riapertura è atteso un aumento nel numero di casi. In questa fase allerte da questo indicatore andranno valutate congiuntamente all’indicatore 3.1 e 3.5 a livello regionale	Ministero della salute
	3.2	Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS (si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione)	Rt regionale calcolabile e ≤ 1 in tutte le Regioni/PPAA in fase 2 A	Rt >1 o non calcolabile	Database ISS elaborato da FBK
	3.3 (opzionale)	Numero di casi riportati alla sorveglianza sentinella COVID-net per settimana	Numero di casi con trend in diminuzione o stabile	Casi in aumento negli ultimi 5 gg (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come “cruscotto informativo) Nei primi 15-20 giorni dopo la riapertura è atteso un aumento nel numero di casi. In questa fase allerte da questo indicatore andranno valutate congiuntamente all’indicatore 3.1 e 3.5 a livello regionale	ISS - Sistema di Sorveglianza Sentinella COVID-Net
	3.4	Numero di casi per data diagnosi/prelievo e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata COVID-19 per giorno	Trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento nell’ultima settimana Nei primi 15-20 giorni dopo la riapertura è atteso un aumento nel numero di casi. In questa fase allerte da questo indicatore andranno valutate congiuntamente all’indicatore 3.1 e 3.5 a livello regionale (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come “cruscotto informativo”)	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	3.5	Numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o più casi epidemiologicamente collegati tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito)	Mancato aumento nel numero di focolai di trasmissione attivi nella Regione Assenza di focolai di trasmissione sul territorio regionale per cui non sia stata rapidamente realizzata una valutazione del rischio e valutata l’opportunità di istituire una “zona rossa” sub-regionale	Evidenza di nuovi focolai negli ultimi 7 giorni in particolare se in RSA/case di riposo/ospedali o altri luoghi che ospitano popolazioni vulnerabili. La presenza nuovi focolai nella Regione richiede una valutazione del rischio <i>ad hoc</i> che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	ISS - Monitoraggio dei focolai e delle zone rosse con schede di indagine O ISS- Sorveglianza integrata (utilizzando la variabile luogo di esposizione e definendo una ID focolaio
			≥ 90 % delle strutture rispondenti riportano l’assenza di residenti con diagnosi confermata di COVID-19	<90% delle strutture rispondenti riportano l’assenza di residenti con diagnosi confermata di COVID-19	Sorveglianza via checklist delle strutture residenziali sociosanitarie Sorveglianza complementare da realizzare in base alla fattibilità
			Mancato aumento nel numero di focolai di trasmissione attivi nella Regione	Evidenza di nuovi focolai negli ultimi 7 giorni in particolare se in RSA/case di riposo/ospedali o altri luoghi che ospitano popolazioni vulnerabili	ISS - Attivazione del Network Italiano di Epidemic Intelligence
3.6	Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di trasmissione note	Nel caso vi siano nuovi focolai dichiarati, l’indicatore può monitorare la qualità del contact-tracing, nel caso non vi siano focolai di trasmissione la presenza di casi non collegati a catene di trasmissione potrebbe essere compatibile con uno scenario di bassa trasmissione in cui si osservano solo casi sporadici (considerando una quota di circolazione non visibile in soggetti pauci sintomatici)	In presenza di focolai, la presenza di nuovi casi di infezione non tracciati a catene note di contagio richiede una valutazione del rischio <i>ad hoc</i> che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	Valutazione periodica (settimanale)	
3.7 (opzionale)	Numero di accessi al PS con classificazione ICD-9 compatibile con quadri sindromici riconducibili a COVID-19	Numero di accessi PS con sindromi compatibili con COVID-19 in diminuzione o stabili in almeno l’80% dei PS parte della rete di sorveglianza nella Regione/PA	Numero di accessi PS con sindromi compatibili con COVID-19 in aumento nel 50% dei PS parte della rete di sorveglianza nella Regione/PA	Coordinamento Sorveglianza sindromica dei PS da definire	
Servizi sanitari e assistenziali non sovraccarichi	3.8	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva (codice 49) per pazienti COVID-19	$\leq 30\%$	>30%	Piattaforma rilevazione giornaliera posti letto MdS.
	3.9	Tasso di occupazione di dei posti letto totali di Area Medica (codici 21 e 68) per pazienti COVID-19	$\leq 40\%$	> 40%	Dati ricoveri Protezione Civile

Figura 1 – Algoritmo di valutazione di probabilità e indicatori rilevanti per fase di riferimento



Indicatori rilevanti
Fase 1 → Fase 2 A e mantenimento: Indicatori 3.1-3.7

Figura 2 – algoritmo di impatto e indicatori rilevanti per fase di riferimento



Indicatori rilevanti
Fase 1 → Fase 2 A e mantenimento: Indicatori 3.1-3.9

TABELLA 4 – MATRICE DI ATTRIBUZIONE DEL RISCHIO IN BASE AGLI ALGORITMI DI VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ ED IMPATTO

Probabilità Impatto	Molto Basso	Basso	Moderata	Alta
Molto Basso	Rischio Molto basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Moderato
Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Moderato	Rischio Moderato
Moderato	Rischio Basso	Rischio Moderato	Rischio Moderato	Rischio Alto
Alto	Rischio Moderato	Rischio Moderato	Rischio Alto	Rischio Molto Alto

RISORSE UMANE

La ricerca e la gestione dei contatti, per essere condotta in modo efficace, deve prevedere un adeguato numero di risorse umane, quali operatori sanitari e di sanità pubblica, personale amministrativo e, ove possibile, altro personale già presente nell'ambito dei Servizi veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione, da coinvolgere secondo le esigenze locali.

Sulla base delle stime dell'ECDC, per garantire in modo ottimale questa attività essenziale dovrebbero essere messe a disposizione nelle diverse articolazioni locali non meno di 1 persona ogni 10.000 abitanti includendo le attività di indagine epidemiologica, il tracciamento dei contatti, il monitoraggio dei quarantenati, l'esecuzione dei tamponi, preferibilmente da eseguirsi in strutture centralizzate (*drive in* o simili), il raccordo con l'assistenza primaria, il tempestivo inserimento dei dati nei diversi sistemi informativi.

È necessario provvedere a un'appropriata formazione del personale e garantire, da parte dei Dipartimenti di Prevenzione e dei Distretti Sanitari, il mantenimento dei livelli di erogazione dei rimanenti ordinari servizi (ad es. screening, vaccinazioni).



La riapertura



Accordo governo-regioni sulle prossime riaperture

Accordo con le Regioni sulle linee guida per il post 17 maggio. Approvato il decreto legge. Dal 3 giugno sarà possibile anche entrare in Italia, solo dai Paesi Ue, senza quarantena obbligatoria

Condividi 291

Tweet



15 maggio 2020

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che prevede la riapertura in tutta Italia di attività economiche e produttive. Domani dovrebbe essere firmato il nuovo Dpcm da parte del premier Giuseppe Conte.

Le attività economiche e produttive potranno riaprire secondo le linee guida regionali che assicurano il contenimento del contagio, in assenza delle quali valgono le linee guida nazionali. E' la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 1 del decreto sulla nuova fase che si aprirà da lunedì. I presidenti di regione hanno lavorato a un testo unitario sui protocolli riguardo le riaperture delle attività commerciali che il governo ha poi

- » Istat, industria: -25,8% fatturato marzo e -26,5% gli ordinativi
- » Fase 2, Gualtieri: "Capisco la rabbia, ma non lasceremo indietro nessuno"
- » Boccia: "Regioni ci rimproverano linee guida troppo stringenti? No passi indietro su sicurezza"
- » Coronavirus, governo e Regioni al lavoro sulle riaperture. Oggi il Cdm

approvato.



Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

Regolamento (UE) 2017/625

NUMERI A CONFRONTO

	Reg. (CE) 882/2004	Reg. (UE) 2017/625
CONSIDERANDO	49	99
TITOLI	10	7
ARTICOLI	67	167
ALLEGATI	8	5
DEFINIZIONI	20+18	1+2+51+4
SETTORI PRINCIPALI OGGETTO DI CU	4	10
TIPOLOGIE DI ATTIVITA' UFFICIALI	1 (controlli ufficiali)	2 (controlli ufficiali e altre attività ufficiali)

RCU_625 – ARTICOLAZIONE PER TITOLI

		Articoli	Articoli
TITOLO I	Oggetto, ambito di applicazione e definizioni	1-3	3
TITOLO II	Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati Membri	4-91	88
TITOLO III	Laboratori di riferimento e centri di riferimento	92-101	10
TITOLO IV	Assistenza amministrativa e collaborazione	102-108	7
TITOLO V	Programmazione e relazioni	109-115	7
TITOLO VI	Attività dell'Unione	116-136	21
TITOLO VII	Azioni esecutive	137-141	5
TITOLO VIII	Disposizioni comuni	142-167	26
ALLEGATO I	Territori di cui all'articolo 3, punto 40), eccetto per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera g)		
ALLEGATO II	Formazione del personale delle autorità competenti		
ALLEGATO III	Caratterizzazione dei metodi di analisi		
ALLEGATO IV	(Tariffe o diritti)		
ALLEGATO V	Tavola di concordanza di cui all'articolo 146, paragrafo 2		

RCU_625 – ARTICOLAZIONE PER CONTENUTI

Preambolo (99 “Considerando”)

Principi generali (Art. 1 – 15)

Ambito di applicazione; definizioni; responsabilità Autorità competenti (AC) e Operatori; requisiti generali relativi ai CU

Requisiti specifici settoriali (Art. 16 – 27)

e.g. prodotti di origine animale; residui; salute e benessere animale; OGMs; prodotti biologici, DOP, IGP, STG; nuovi rischi

Delega compiti

Art. 28– 33

**Campionamento,
analisi, prove e
diagnosi**

Art. 34– 42

Controlli

Importazione

Art. 43– 76

Finanziamento

Art. 77-85

Certificazione ufficiale

Art. 86-91

EURLs & EURCS

Art. 92– 101

**Assistenza
amministrativa e
cooperazione**

Art. 102– 108

Programmi e relazioni

Art. 109– 115

**Attività dell’Unione
(Controlli, condizioni di**

**Entrata in UE,
Formazione, IMSOC)**

Art. 116– 136

Azioni esecutive

Art. 137– 141

Disposizioni comuni (procedurali, transitorie e finali)

(articoli 142 – 167)

CONSIDERANDO 3

La legislazione dell'Unione prevede una serie di norme armonizzate per garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera agroalimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di prescrizioni specifiche. La normativa dell'Unione si propone inoltre di garantire un elevato livello di salute umana, animale e vegetale, nonché di benessere degli animali nella filiera agroalimentare e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali, in alcuni casi trasmissibili all'uomo, o degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali, nonché di garantire la tutela dell'ambiente dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) o da prodotti fitosanitari. L'applicazione corretta di tale normativa, indicata in seguito collettivamente come **«legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare»¹**, contribuisce al funzionamento del mercato interno.

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione par. 2

Si applica ai CU effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'UE o dagli SMs in applicazione della normativa dell'UE nei settori:

- a) **alimenti** e sicurezza alimentare, integrità e salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare interessi e informazione dei consumatori, fabbricazione e uso di MOCA;
- b) emissione deliberata nell'ambiente di **OGM** a fini di produzione di alimenti e mangimi;
- c) **mangimi** e sicurezza mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;
- d) prescrizioni in materia di **salute animale**;
- e) prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da **SOA** e prodotti derivati;
- f) prescrizioni in materia di **benessere degli animali**;
- g) misure di protezione contro gli **organismi nocivi per le piante**;
- h) prescrizioni per immissione in commercio e uso di **prodotti fitosanitari e utilizzo sostenibile dei pesticidi**, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
- i) **produzione biologica** e etichettatura dei prodotti biologici;
- j) uso e etichettatura **DOP, IGP e STG**.

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione par. 3 e 5

3. L'OCR si applica anche ai CU eseguiti per verificare la conformità a quanto prescritto dall'articolo 1(2)ove tali prescrizioni siano applicabili ad animali e merci che entrano nell'Unione o destinati all'esportazione dall'Unione.

LEGISLAZIONE DELL'UNIONE IN MATERIA DI FILIERA AGROALIMENTARE
(UNION AGRI-FOOD CHAIN LEGISLATION, UAFCL)

ALIMENTI

sicurezza alimentare, integrità, salubrità, pratiche commerciali leali, fabbricazione e uso MOCA

MANGIMI

sicurezza dei mangimi, pratiche commerciali leali, tutela della salute interessi e informazione dei consumatori

SANITÀ ANIMALE

Prescrizioni in materia di sanità animale

BENESSERE ANIMALE

Prescrizioni in materia di benessere animale

SOA E PRODOTTI DERIVATI

prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali

OGM

emissione deliberata nell'ambiente di a fini di produzione di alimenti e mangimi

SALUTE DELLE PIANTE

misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

PRODOTTI FITOSANITARI

prescrizioni per immissione in commercio e uso, utilizzo sostenibile pesticidi, eccetto attrezzatura per l'applicazione di pesticidi


PRODUZIONE BIOLOGICA

produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici


DOP, IGP, STG

uso e etichettatura denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette specialità tradizionali garantite

2004



2017



CONSIDERANDO 32

Le AC dovrebbero effettuare controlli ufficiali (Cu) a intervalli regolari, sulla base del rischio e con frequenza adeguata, in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci disciplinati dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare dell'Unione. La frequenza dei Cu dovrebbe essere stabilita dalle AC, **tenendo conto della necessità che l'impegno nei controlli sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni, comprese le eventuali violazioni della UAFCL commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente.** Di conseguenza, nel rendere proporzionato l'impegno nei controlli, si dovrebbe tener conto della probabilità di una mancata conformità a tutti i settori della Uafcl rientranti nell'ambito di applicazione del Rcu_625.

Si può/deve strutturare un Ciclo di
gestione dei controlli ufficiali basato su
di in sistema di gestione?

REG. (CE) No 178/2002 - Articolo 17 - Responsabilità

2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

A tal fine essi organizzano un **sistema ufficiale di controllo** e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.


Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 3 Definizioni, Reg. (UE) 2017/625

7) «**sistema di controllo**»: un sistema comprendente le autorità competenti e le risorse, le strutture, le disposizioni e le procedure predisposte in uno Stato membro al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in conformità del presente regolamento e delle norme di cui agli articoli da 18 a 27;

8) «**piano di controllo**»: una descrizione elaborata dalle autorità competenti contenente informazioni sulla struttura e sull'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2;


Come può/deve essere strutturato il **sistema di gestione dei controlli ufficiali?**




```
graph TD; A["Come può/deve essere strutturato il sistema di gestione dei controlli ufficiali?"] --> B["I modelli di gestione riconosciuti a livello nazionale e internazionale che ruolo hanno?"]; style A stroke-dasharray: 5 5; style B stroke-dasharray: 5 5;
```

I modelli di gestione riconosciuti a livello nazionale e internazionale che ruolo hanno?

CICLO DI DEMING (PDCA)



MIGLIORAMENTO CONTINUO - SGQ, ISO 9000:2005



Sistema di Gestione per la qualità (4) ISO 9001:2015



Principi del SGQ

- a) **Orientamento al cliente** - Le organizzazioni (Org.) dipendono dai propri clienti e dovrebbero pertanto capire le loro esigenze presenti e future, soddisfare i loro requisiti e mirare a superare le loro stesse aspettative.
- b) **Leadership** - I leader stabiliscono unità di intenti e di indirizzo dell'Org. Essi dovrebbero creare e mantenere un ambiente interno che coinvolga pienamente le persone nel conseguimento degli obiettivi dell'Org.
- c) **Coinvolgimento delle persone** - Le persone, a tutti i livelli, costituiscono l'essenza dell'Org. ed il loro pieno coinvolgimento permette di porre le loro capacità al servizio dell'Org.
- d) **Approccio per processi** - Un risultato desiderato si ottiene con maggiore efficienza quando le attività e le relative risorse sono gestite come un processo.
- e) **Approccio sistemico alla gestione** - Identificare, comprendere e gestire, come fossero un sistema, processi tra loro correlati contribuisce all'efficacia e all'efficienza dell'Org.
- f) **Miglioramento continuo** - Il miglioramento continuo delle proprie prestazioni complessive dovrebbe essere un obiettivo permanente dell'organizzazione.
- g) **Decisioni basate su dati di fatto** - Le decisioni efficaci si basano sull'analisi di dati e di informazioni.
- h) **Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori** - Un'Org. ed i suoi fornitori sono interdipendenti ed un rapporto di reciproco beneficio migliora, per entrambi, la capacità di creare valore.

I principi sottolineati sono ribaditi dalla ISO 9000:2015 che ha introdotto un nuovo principio (**relationship management**, che ingloba il principio h) della ISO 9000:2005

PERFORMANCE APPRAISAL PROCESS



CICLO DELLA PERFORMANCE (fasi)

D. l.vo 150/09, Capo II, art. 4




^a con valori attesi di risultato e rispettivi indicatori; ^c attivazione eventuali interventi correttivi

^d organizzativa e individuale; ^e secondo criteri di valorizzazione del merito

^f a organi di indirizzo politico-amministrativo, vertici amministrazioni, competenti organi esterni, cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari servizi

Reg.(UE) 625/2017: Sistema di controllo

Processi trasversali	Plan Art. 10(2) Anagrafe Operatori Art. 9(1) Categ. in base al rischio Artt. 109-111 Piani di controllo e Art. 12(1) e All. II Capo II p. 3 Dich. obiettivi da raggiungere	Art. 9-10, 14 Controlli ufficiali
Art. 4 Designazione AC Art. 5(2) e (3) Crit. operativi Art. 5(4) Formazione Art. 8 Riservatezza Art. 11 Trasparenza Art. 12(1) Procedure doc. Art. 28-30, 32-33 Deleghe Art. 78-85 Finanz. CU		Art. 16-27 Prescr. aggiuntive sui CU
Processi specifici	Act Art. 12(3) Az. C. in caso di carenze a seguito di verifiche di efficacia e aggiorn. proc. documentate Art. 6 e 39 Misure appropriate alla luce dei risultati di audit	Art. 35-42 Camp., analisi, prove e diagnosi e lab. uff.
Tit. II Altre attività uff. Art. 35-42 Camp., analisi, prove e diagnosi e lab. uff. Art. 92-101 Lab. Rif. Ar. 140 Segnalaz. violazioni Art. 35 Controperizia		Art. 13 Documentazione scritta
Art. 43- 77 CU su animali e merci in entrata nell'UE Art. 115 Piani di emergenza Art. 112 Progr. Contr. Coord. Art. 114 Rel. annuali CE Art. 116-136 Attività dell'UE Art. 141 Gravi disfunzioni SM Art. 102-107 Assistenza e coop. amm. tra SMi	Ch eck Art. 12(1) e All.II C.II p.8 Monitoraggio/controllo esecuz. Art. 12(1) e All. II capo II p. 8 Rendicontazione Art. 12(2) Verifica efficacia secondo procedure Art. 6 Audit Autorità competenti Art. 39 Audit laboratori ufficiali Art. 113 Relazione annuale	Art. 148 Riconoscimento stab.
Art. 15 Obblighi operatori		Art. 86-91 Certif. ufficiale e attest. ufficiale
		Art. 11 Rating Operatori
		Art. 137-138 Azioni in caso di sospetta / accertata NC (proc. Amministrativo)
		Art. 139 sanzioni (proced. sanzionat. e attuazione legge penale)
		Art. 7 e Art. 138(3) Diritto di ricorso



Do
(azioni eseguite e incluse)

Processi trasversali

Art. 4 Designazione AC

Art. 5(2) e (3) Crit. operativi

Art. 5(4) Formazione

Art. 8 Riservatezza

Art. 11 Trasparenza

Art. 12(1) Procedure documentate

Art. 28-30, 32-33 Deleghe

Art. 78-85 Finanziamento dei CU

Art. 4 Designazione AC

1. Per ogni settore disciplinato (art. 1, par. 2 OCR → UAFCL), gli SMs designano le AC a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare CU/AAU.
2. Se per lo stesso settore è designata più di una AC (livello nazionale, regionale o locale), o quando le AC designate ai sensi del par. 1 sono autorizzate in virtù della designazione a trasferire competenze specifiche in materia di CU/AAU ad altre autorità pubbliche, lo SM:
 - a) garantisce: coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le AC coinvolte, coerenza ed efficacia dei CU/AAU in tutto il suo territorio; e
 - b) designa, in conformità delle norme costituzionali degli SMs, una **AC** unica per coordinare collaborazione e contatti con Commissione/SMs in relazione CU/AAU effettuati in ogni settore disciplinato (della UAFCL).
3. Le AC responsabili di verificare la conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2, lett. i) (produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici), possono affidare determinate responsabilità riguardanti i CU/AAU ad una o più autorità di controllo competenti per il settore biologico (ACCSB). In tal caso, si attribuisce un numero di codice a ciascuna autorità delegata.
4. Gli SM provvedono affinché la Commissione sia informata dei recapiti e di tutte le eventuali modifiche: a) delle AC designate a norma del paragrafo 1; b) dell'AC unica designata a norma del paragrafo 2, lettera b); c) delle ACCSB di cui al paragrafo 3; d) degli organismi delegati di cui all'art. 28, par. 1. Le informazioni di cui al 4(a) devono inoltre essere messe a disposizione del pubblico da parte degli SM, anche su internet.

DESIGNAZIONI

Articolo 5 Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico

2. Ogni designazione di un veterinario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i CU/AAU e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata. I requisiti stabiliti dal OCR che devono essere soddisfatti da parte del personale delle AC, incluso il requisito relativo all'assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i veterinari ufficiali.

3. Ogni designazione di un responsabile fitosanitario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i CU/AAU e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata. I requisiti stabiliti dal OCR che devono essere soddisfatti da parte del personale delle AC, incluso il requisito relativo all'assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i responsabili fitosanitari ufficiali.



OBBLIGHI GENERALI AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 5 Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico (ACCSB)

1. Le AC e le ACCBS:

- a) dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire efficacia e adeguatezza CU/AAU;
- b) dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire imparzialità, qualità e coerenza dei CU/AAU a tutti i livelli;
- c) Dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire che il personale addetto ai CU/AAU non presenti alcun conflitto di interessi;
- d) dispongono di adeguate strutture di laboratorio per eseguire analisi, prove e diagnosi, o vi hanno accesso;
- e) dispongono di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i CU/AAU in modo efficiente ed efficace, o vi hanno accesso;
- f) dispongono di strutture e attrezzature idonee e in adeguato stato di manutenzione per garantire che il personale possa eseguire i CU/AAU in modo efficiente ed efficace;
- g) sono legittimate ad effettuare i CU/AAU e ad adottare le misure previste dal OCR e dalla normativa di cui all'art. 1, par. 2 (UAFCL);
- h) dispongono di procedure giuridiche tali da garantire al loro personale l'accesso ai locali degli operatori, e alla documentazione tenuta da questi, così da poter svolgere adeguatamente i propri compiti;
- i) dispongono dei piani di emergenza e sono preparate a gestire tali piani in caso di emergenza e a seconda dei casi in conformità della normativa di cui all'art. 1, par. 2.


FORMAZIONE

Articolo 5 Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico

4. Il personale che esegue i CU/AAU:

- a) riceve, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i CU/AAU in modo coerente;
- b) si mantiene aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceve, se del caso, ulteriore formazione su base regolare; e
- c) riceve formazione sui temi di cui al capo I dell'allegato II e sugli obblighi inerenti alle autorità competenti in forza del presente regolamento, se del caso.

Le AC, le autorità di controllo competenti per il settore biologico e gli organismi delegati elaborano e attuano programmi di formazione al fine di assicurare che il personale che esegue CU/AAU riceva la formazione di cui alle lettere a), b) e c).



CAPO I Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali

1. [...] metodi e tecniche di controllo, quali ispezione, verifica, screening, screening mirato, campionamento, e analisi, prove e diagnosi di laboratorio
2. Procedure di controllo
3. Normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del OCR
4. Valutazione della non conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2 del OCR
5. Pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di animali e merci
6. [...] fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e possibili rischi sanitari per l'uomo [...] gli animali o per le piante, [...] per il benessere degli animali, per l'ambiente
7. Valutazione dell'applicazione delle procedure HACCP e delle buone pratiche agricole
8. Sistemi di gestione [...] che gli operatori gestiscono e loro valutazione nella misura pertinente alle prescrizioni stabilite dalla normativa di cui all'art. 1, par. 2 del OCR
9. Sistemi ufficiali di certificazione
10. Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa la comunicazione tra SMi e Commissione
11. Procedimenti giudiziari e implicazioni dei CU
12. Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni [...] che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali
13. Procedure di controllo e requisiti per l'ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi
14. Qualsiasi altro settore necessario per garantire che i CU siano effettuati conformemente al OCR

RISERVATEZZA

Articolo 8 Obblighi di riservatezza delle autorità competenti

1. Le AC provvedono affinché, fatto salvo il par. 3, le informazioni ottenute [...] in occasione di CU/AAU non siano divulgate a parti terze qualora, conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione, tali informazioni siano coperte per la loro natura dal segreto professionale. A tal fine gli SMs provvedono affinché siano stabiliti opportuni obblighi di riservatezza per il personale e altre persone impiegate durante i CU/AAU.

2. Il par. 1 si applica anche alle ACCSB, agli organismi delegati e alle persone fisiche cui sono stati delegati compiti specifici riguardanti i CU e ai laboratori ufficiali.

3. Salvo che esista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni coperte dal segreto professionale di cui al par. 1, e fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione o nazionale, tali informazioni comprendono le informazioni la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio:

- a) agli obiettivi delle attività ispettive, di indagine o audit;
- b) alla tutela degli interessi commerciali di un operatore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica; o
- c) alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza giuridica.



RISERVATEZZA

Articolo 8 Obblighi di riservatezza delle autorità competenti

4. Le AC, nel determinare se vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni coperte da segreto professionale di cui al par. 1, tengono conto tra l'altro dei possibili rischi sanitari per l'uomo, gli animali, le piante o l'ambiente, e la natura, la gravità e la portata di tali rischi.

5. Gli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente articolo non impediscono alle AC di pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei CU su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) all'operatore interessato è data la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni che l'AC intende pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico prima della loro divulgazione, tenendo conto dell'urgenza della situazione; e
- b) le informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico tengono conto delle osservazioni espresse dall'operatore interessato o sono pubblicate unitamente a tali osservazioni.

TRASPARENZA DEI CONTROLLI UFFICIALI

Articolo 11 Trasparenza dei controlli ufficiali

1. Le AC effettuano i CU con un livello elevato di trasparenza; almeno una volta l'anno, mettono a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet, le informazioni pertinenti riguardanti organizzazione e svolgimento dei CU.

Esse garantiscono inoltre la regolare e tempestiva pubblicazione di informazioni concernenti:

- a) il tipo, il numero e i risultati dei CU;
- b) il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati;
- c) il tipo e il numero dei casi in cui le AC hanno adottato le misure di cui all'articolo 138; e
- d) il tipo e il numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo 139.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) [...] possono essere fornite, se del caso, tramite la pubblicazione della relazione annuale di cui all'articolo 113, paragrafo 1.

2. Le AC stabiliscono procedure per garantire che le eventuali inesattezze nelle informazioni messe a disposizione del pubblico siano opportunamente rettificate.

3. Le AC possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più CU, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i criteri di rating sono oggettivi, trasparenti e pubblici; e
- b) esistono procedure atte a garantire l'equità, la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating.

PROCEDURE DOCUMENTATE DI CONTROLLO

Articolo 12 Procedure documentate di controllo

1. I CU ad opera delle AC sono eseguiti secondo procedure documentate.

Tali procedure riguardano le aree tematiche delle procedure di controllo di cui al capo II dell'allegato II e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.

2. Le AC dispongono di procedure di verifica dei controlli.

3. Le AC:

a) adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 2 rilevano carenze;
e

b) aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli organismi delegati e alle ACCSB.

CAPO II Aree tematiche per le procedure di controllo

1. Organizzazione delle autorità competenti e relazione tra autorità competenti centrali e autorità cui esse hanno conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali o altre attività ufficiali
2. Relazione tra le autorità competenti e gli organismi delegati o persone fisiche cui esse hanno delegato compiti connessi ai controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali
3. Dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere
4. Compiti, responsabilità e obblighi del personale
5. Procedure di campionamento, metodi e tecniche di controllo comprese analisi, prove e diagnosi di laboratorio, interpretazione dei risultati e successive decisioni
6. Programmi di screening e screening mirato
7. Assistenza reciproca qualora i controlli ufficiali richiedano l'intervento di più di uno Stato membro
8. Azioni da adottare a seguito dei controlli ufficiali
9. Collaborazione con altri servizi e dipartimenti che possano avere responsabilità in materia o con operatori
10. Verifica dell'adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio
11. Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei controlli ufficiali

DELEGA DI COMPITI A ORGANISMI DELEGATI (OD) O PERSONE FISICHE (PF)

TITOLO II CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI **CAPO III Delega di determinati compiti delle autorità competenti**

- Art. 28 Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali
- Art. 29 Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati
- Art. 30 Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali
- Art. 31 Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali
- Art. 32 Obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche
- Art. 33 Obblighi delle autorità competenti deleganti

TITOLO II CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI

CAPO VI Finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali

- Art. 78 Norme generali
- Art. 79 Tariffe o diritti obbligatori
- Art. 80 Altre tariffe o diritti
- Art. 81 Costi
- Art. 82 Calcolo delle tariffe o dei diritti
- Art. 83 Riscossione e applicazione di tariffe o diritti
- Art. 84 Corresponsione di tariffe o diritti
- Art. 85 Trasparenza

Processi trasversali e Emergenza COVID-19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2020

relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)

- ❖ **Considerando 2** L'attuale crisi connessa alla malattia da coronavirus (COVID-19) rappresenta una sfida eccezionale e senza precedenti per la capacità degli Stati membri di effettuare pienamente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali conformemente alla legislazione dell'UE.
- ❖ **Considerando 3** Nei suoi «Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali», la Commissione ha sottolineato che, nella situazione attuale, il corretto funzionamento del mercato unico non dovrebbe essere compromesso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre continuare a garantire la circolazione delle merci.
- ❖ **Considerando 4** Conformemente al regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri sono tenuti a istituire un sistema di controllo composto delle autorità competenti designate per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. In particolare, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del suddetto regolamento le autorità competenti devono disporre di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace, o devono avervi accesso.
- ❖ **Considerando 5** Durante l'attuale crisi connessa alla COVID-19, gli Stati membri hanno posto in essere importanti restrizioni della circolazione delle loro popolazioni al fine di proteggere la salute umana.
- ❖ **Considerando 6** Alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione che, in conseguenza di tali restrizioni della circolazione, la loro capacità di impiegare personale adeguato per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, come prescritto dal regolamento (UE) 2017/625, è gravemente compromessa.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2020

Articolo 3

In via eccezionale i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, **specificamente autorizzate** dall'autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l'autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell'autorità competente per l'esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Tali persone agiscono in modo imparziale e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali da essi effettuati.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2020

Articolo 4

I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali possono essere effettuati in via eccezionale mediante un controllo ufficiale eseguito su una copia elettronica di tali certificati o attestati originali, o su un formato elettronico del certificato o dell'attestato elaborato e trasmesso in Traces, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale presenti all'autorità competente una dichiarazione che attesti che l'originale del certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale sarà trasmesso non appena tecnicamente fattibile. Nell'effettuare tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali, l'autorità competente tiene conto del rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2020

Articolo 5

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono essere effettuati, in via eccezionale:

- a) nel caso di analisi, prove o diagnosi la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali, da qualsiasi laboratorio **designato** a tal fine dall'autorità competente su base temporanea;
- b) nel caso di **riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale** nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.

Approfondimento sulla “designazione”

Reg. (UE) 2017/625 (OCR)

Con riferimento al Reg. (UE) 2017/625, i requisiti inerenti le autorità competenti e il personale addetto ai controlli ufficiali possono essere classificati in diverse fattispecie tra cui

- requisiti inerenti i compiti: assegnazione (designazione), svolgimento, rendicontazione, monitoraggio e verifica dell'efficacia
- requisiti inerenti gli obblighi (doveri)
- Requisiti inerenti le responsabilità

In base all'allegato II, Aree tematiche per le procedure di controllo, punto 4, "Compiti, responsabilità e obblighi del personale" devono essere oggetto di procedure documentate che "contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali" (articolo 12, paragrafo 1).

CÓMPITO

Treccani - Vocabolario on line

[...]

1. a. Parte di lavoro che si assegna ad altri o che qualcuno prefigge a sé stesso di fare [...]
1. b. estens. Ciò che spetta di fare in relazione al proprio ufficio [...]

Insieme di attività assegnate ad altri o che qualcuno prefigge a sé stesso di fare , nell'ambito di un processo, disciplinato da procedure documentate, che trasforma elementi in ingresso in elementi in uscita, aggiungendo valore.

MEMO - non confondere l'attività con il processo; la ricezione delle telefonate non è un processo, è un'attività che fa parte del processo "Interfaccia con l'utenza".

ASSEGNAZIONE DI CÓMPITI MEDIANTE DESIGNAZIONE

Articolo 5, Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico

2. Ogni designazione di un veterinario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata. I requisiti stabiliti dal presente regolamento che devono essere soddisfatti da parte del personale delle autorità competenti, incluso il requisito relativo all'assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i veterinari ufficiali.

Quale livello di dettaglio deve essere garantito nella designazione?

Designazione = incarico?

Differenza tra ordine di servizio e incarico professionale

Reg. (UE) 2017/625 (OCR)

Considerando 40

È importante che le autorità competenti, nonché gli organismi delegati e le persone fisiche cui sono stati delegati taluni compiti, garantiscano e verifichino l'efficacia e la coerenza dei controlli ufficiali che svolgono. A tal fine essi dovrebbero seguire procedure documentate per iscritto e fornire informazioni e istruzioni al personale che esegue i controlli ufficiali. È opportuno che esse dispongano altresì dei meccanismi e delle procedure documentate appropriati per verificare continuamente che la loro azione sia efficace e coerente e adottare azioni correttive quando si riscontrano carenze.

Articolo 12, Procedure documentate di controllo

1. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Tali procedure riguardano le aree tematiche delle procedure di controllo di cui al capo II dell'allegato II e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.
 2. Le autorità competenti dispongono di procedure di verifica dei controlli.
 3. Le autorità competenti:
 - a) adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 2 rilevano carenze; e
 - b) aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.
- [...]

OBBLIGO

Treccani – Vocabolario on line

[...] Vincolo giuridico o morale, imposto nel primo caso da una legge, da un'autorità, da un patto, nel secondo dalla coscienza, da ragioni di gratitudine o convenienza, o da altre esigenze e circostanze: [...] obblighi d'ufficio [...] Talora con senso più vicino a dovere [...] Locuz. varie: assumersi, contrarre, acquistare un o., degli o.; adempiere, soddisfare un o.; mancare, venire meno a un o.; avere l'o., [...]; nel linguaggio burocratico, fare o., imporre come dovere civico o morale (è fatto o. a chiunque sia a conoscenza del fatto di darne notizia alle autorità). [...]

DOVERE

Treccani – Vocabolario on line

Obbligo morale di fare determinate cose o concretamente ciò che l'uomo è obbligato a fare, dalla religione, dalla morale, dalle leggi, dalla ragione, dallo stato sociale ecc.

RESPONSABILITÀ (r.)

Treccani - Vocabolario on line

[...]

1. a. Il fatto, la condizione e la situazione di essere responsabile: assumersi, prendersi la r. delle proprie azioni;

1.b. In diritto:

r. civile, situazione giuridica di obbligo gravante su un soggetto e che si instaura o per inadempimento di un obbligo (r. contrattuale) o per qualunque atto illecito doloso o colposo che abbia arrecato ad altri un danno ingiusto (r. extracontrattuale): in diritto privato può distinguersi una r. diretta da una r. indiretta o anche oggettiva, secondo che l'illecito sia causato dal soggetto stesso oppure da altri di cui è tenuto giuridicamente a rispondere (incapaci, figli minori, ecc.) [...]

r. amministrativa, in diritto pubblico, sia dell'amministrazione pubblica verso altri soggetti, sia dei funzionari nei confronti di terzi (r. diretta, per illeciti dovuti a dolo o colpa grave) o dell'amministrazione stessa

r. disciplinare, se il funzionario viene meno a un dovere d'ufficio,

r. patrimoniale, se arreca un danno all'amministrazione

r. penale, quella conseguente alla commissione di un illecito penale: è, diversamente dalla responsabilità civile, strettamente personale. [...]

r. dirigenziale, mancato raggiungimento obiettivi, inosservanza delle direttive

SFERE DI COMPETENZA

Le sfere di competenza hanno un valore fondamentale non solo all'interno di ciascuna singola struttura ma anche nelle situazioni in cui più strutture agiscono nell'ottica del coordinamento e della cooperazione, quindi sono fondamentali l'estensione e i limiti delle attribuzioni assegnate a ciascuna struttura.

L'interfaccia tra le diverse strutture è disciplinata dall'istituto del "parere" di cui alla l.n° 241/90. Quindi lo strumento organizzativo che governa le diverse strutture orientate a fini comuni è il "parere".

DIFFERENZA TRA RESPONSABILITA' ED AUTORITA'

La responsabilità implica in massima parte comportamenti conformi alle procedure documentate esistenti.

L'autorità è quella condizione in cui di fronte a situazioni non definite dalla procedura c'è qualcuno che ha l'autorità di decidere come fare.

Dovrebbe essere una fattispecie confinata nel tempo in attesa dell'aggiornamento delle procedure documentate

RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE, O DI RISULTATI

Articolo 21, Responsabilità dirigenziale.

D.Lgs. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
2. [Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi] (Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145).

[...]

Approfondimento sulla Performance

PERFORMANCE


D. l.vo 150/09, Capo II, art. 4

Contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Legata strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione e, come tale, si presta ad essere misurata e gestita.

La misurazione della performance è utilizzata come elemento fondamentale per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi pubblici.

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE



OBIETTIVI

1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative.

Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Titolo II - MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Capo II Il ciclo di gestione della performance

Art. 5. Obiettivi e indicatori, D. l.vo 150/09

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi sono:

- a) **rilevanti e pertinenti** rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) **specifici e misurabili** in termini concreti e chiari;
- c) **tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;**
- d) **riferibili ad un arco temporale determinato**, di norma corrispondente ad un anno;
- e) **commisurati ai valori di riferimento** derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) **confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione** con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) **correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.**

Titolo II - MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Capo II Il ciclo di gestione della performance

Art. 5. Obiettivi e indicatori, D. l.vo 150/09

DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E TARGET

Obiettivo

“È la descrizione di un traguardo che l'organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi; può essere strategico o operativo.

L'obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. Non deve essere confuso con lo specifico valore desiderato in corrispondenza di un'attività o processo (vedi target).”

Target

“Un target è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in corrispondenza di un'attività o processo [...]. Tipicamente questo valore è espresso in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale e può riferirsi a obiettivi sia strategici che operativi.”

Delibera n. 89/2010 - Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* (articoli 13, comma 6, lett. d) e 30, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

0. (obiettivi strategici o operativi)

1. indicatori

2. target

3. infrastruttura di supporto e processi

A proposito di obiettivi strategici...

REGOLAMENTO (UE) 2017/625

Titolo I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1, Oggetto e campo di applicazione

2. Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell'Unione nei seguenti settori relativi a:
- gli alimenti e la sicurezza alimentare, [...];
 - c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi [...]
 - d) le prescrizioni in materia di salute animale;
 - e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
 - f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;

MISSION

INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO

Elemento essenziale di un Sistema di misurazione comprende i soggetti responsabili dei processi di acquisizione, confronto, selezione, analisi, interpretazione, tracciabilità e diffusione dei dati.

Può variare da semplici metodi manuali per la raccolta dati a sofisticati sistemi informativi, sistemi di gestione della conoscenza e procedure codificate per l'analisi e rappresentazione dei dati .


Per rendere i Sistemi di misurazione ancor più efficaci un'organizzazione può dotarsi di una **mappa strategica**, potenzialmente sviluppabile a cascata in diversi livelli organizzativi.

Una mappa strategica serve a collegare obiettivi a indicatori, risorse intangibili a risultati tangibili e indicatori di consuntivo a indicatori previsionali. Inoltre, può essere utilizzata come mezzo per comunicare la strategia sia all'interno dell'organizzazione, sia dall'organizzazione ai principali stakeholder esterni.

A proposito di processi...

MACROPROCESSO CONTROLLI UFFICIALI

CO
R
E
B
U
S
I
N
E
S
S
/
M
I
S
S
I
O
N



Sistema di Gestione dei CU - attività e processi

D E F I N I Z I O N E D E G L I O B I E T T I V I - P O L I T I C A
O R G A N I G R A M M I
C O M P I T I , R E S P O N S A B I L I T A ' E O B B L I G H I
P R O C E D U R E , R O C U M E N T A T I O N E
F O R M A Z I O N E , A D D E S T R A M E N T O
A S S E N Z A C O N F L I T T O D I I N T E R E S S I
S U P E R V I S I O N E
C O O R D I N A M E N T O E C O O P E R A Z I O N E M U L T I D I S C
T R A S P A R E N Z A E R I S E R V A T E Z Z A
G E S T I O N E N C
M I S U R A Z . , A N A L I S I , M I G L I O R A M . - V E R I F I C A P E R F O R M
A Z I O N I C O R R E T T I V E E P R E V E N T I V E
A U D I T
R I E S A M E

Anagrafe OSA/OSM

Categorizzaz. OSA/OSM

Pianificazione C.U.

Esecuzione C.U./
Gestione Conseguenze

Monitoraggio/Controllo
esecuzione C.U.

Rendicontazione C.U.
(Relazione annuale)

Valutazione efficacia/
appropriatezza C.U.

Azioni in caso di
inefficacia
/ inappropriata



INDICATORE DI PERFORMANCE

Strumento che rende possibile l'acquisizione di informazioni.

Affinché il processo di misurazione sia rilevante, gli indicatori devono essere collegati ad obiettivi e devono puntare a generare risultati adeguati a questi obiettivi e non a valori 'ideali' o a valori 'veri'.

Allo stesso tempo, il processo di misurazione deve essere trasparente e tendenzialmente replicabile; per questo gli indicatori devono essere strutturati considerando varie dimensioni.

Queste ultime fanno riferimento, in particolare, agli ambiti individuati dall'articolo 8 del D.L.vo 150/2009

AMBITI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 8 DEL DECRETO) - TAB. 4.5

Attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività (lettera a)	outcome
Attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli <i>standard</i> qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse (lettera b)	processi
Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive (lettera c)	risultati
Modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi (lettera d)	processi
Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione (lettera e)	processi
Efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi (lettera f)	input
Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati (lettera g)	output
Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità (lettera h)	processi

Delibera CIVIT n. 89/2010 - Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* (articoli 13, comma 6, lett. d) e 30, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

Scheda Anagrafica Indicatore (Tabella 4.1)

1 di 2

Nome dell'indicatore	Titolo/denominazione dell'indicatore
Descrizione dell'indicatore	Per evitare ambiguità interpretative, come si può descrivere più dettagliatamente l'indicatore?
Razionale	Perché si vuole misurare questo aspetto?
Obiettivo (di riferimento)	A quale obiettivo si riferisce l'indicatore?
Legami con altri indicatori	Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Data approvazione indicatore	Quando si è iniziato a utilizzare l'indicatore?
Calcolo/Formula/Formato	Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l'unità di misura?
Fonte/i dei dati	Da dove si possono ottenere i dati necessari?
Qualità dei dati	Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno?

Delibera CIVIT n. 89/2010 - Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* (articoli 13, comma 6, lett. d) e 30, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

SCHEDA ANAGRAFICA INDICATORE (Tabella 4.1) 2 di 2

Frequenza di rilevazione indicatore? rilevazione?	Quanto spesso è rilevato questo Quanto costa la sua
Target (valore desiderato) Processo di sviluppo	A che livello di <i>performance</i> si punta? Su che basi e da chi è stato concordato questo <i>target</i> ?
Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Chi ha l'incarico di controllare e rivedere la <i>performance</i> (rispetto al <i>target</i>) e di raccogliere i dati?
Responsabile della <i>performance</i> legate all'indicatore	Chi è responsabile per la <i>performance</i> rilevata tramite questo indicatore?
Che cosa sarà fatto?	Quale azione/comportamento vuole stimolare questo <i>target</i> /indicatore?
Reportistica	Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni?
Note:	

Delibera CIVIT n. 89/2010 - Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* (articoli 13, comma 6, lett. d) e 30, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

TEST DELLA FATTIBILITÀ INFORMATIVA DELL'INDICATORE TABELLA 4.2

Lista indicatori da valutare	→	Indicatore 1	Indicatore 2	...
Indicatore n				
Responsabile alimentazione dati Dato reperibile internamente (I) o esternamente (E) all'amministr.				
Periodicità di rilevazione (giorni)				
Tempestività del dato (giorni)				
Verificabilità del dato (SI/NO)				
Esattezza "ex-ante" del dato (Scala 0 - 10)				
Manipolabilità "ex-post" del dato (Scala 0 - 10)				
Supporto informativo (cartaceo o elettronico)				
Applicativo a supporto				

Delibera CIVIT n. 89/2010 - Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* (articoli 13, comma 6, lett. d) e 30, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

TEST DI VALIDAZIONE DELLA QUALITA' DELL'INDICATORE TABELLA 4.3

Attributi degli indicatori (valutazione su scala 0-10)		Indicatore 1	Indicatore n
Comprensibilità	Chiaro (chiaramente definito)		
	Contestualizzato		
	Concreto (misurabile)		
	Assenza di ambiguità circa le sue finalità		
Rilevanza	Si riferisce ai programmi		
	Utile e significativo per gli utilizzatori		
	Attribuibile alle attività chiave		
Confrontabilità	Permette comparazioni nel tempo tra diverse organizzazioni, attività e <i>standard</i>		
Fattibilità	Fattibile a livello finanziario		
	Fattibile in termini temporali		
	Fattibilità in termini di sistemi informativi alimentanti		
Affidabilità	Rappresenta accuratamente ciò che si sta misurando (valido, esente da influenze)		
	Completa il quadro della situazione integrandosi con altri indicatori		
Giudizio complessivo	Si basa su dati di qualità		

TARGET

Risultato che un soggetto si prefigge di ottenere, ovvero valore desiderato in corrispondenza di un'attività o processo.

Tipicamente espresso in termini di livello di rendimento entro uno specifico intervallo temporale. L'effetto positivo di fissare target rispetto ai risultati operativi è ampiamente documentato nella letteratura. Si tratta di meccanismo molto efficace per monitorare, valutare e modificare i comportamenti; attraverso un target si può dare indirizzo e stimolo al miglioramento.

Affinché questo avvenga, però, è necessario che:

- il t. sia ambizioso, ma realistico;
- il t. sia quantificabile e misurabile;
- abilità e competenze dei soggetti incaricati di ottenerlo siano adeguati e che i processi sottesi rendano il target effettivamente raggiungibile;
- presenza di meccanismi di retroazione per dimostrare i progressi ottenuti rispetto al t.;
- siano previste forme di riconoscimento (non necessariamente di tipo finanziario);
- ci sia supporto da parte di superiori e/o vertici organizzativi;
- il t. sia accettato dall'individuo o dal gruppo incaricato di raggiungerlo.

TEST DELLA QUALITÀ DEL TARGET (TABELLA 4.4)

Strategia	Questo <i>target</i> è allineato con gli obiettivi strategici dell'organizzazione?
Performance	Questo <i>target</i> è abbastanza ambizioso?
Attenzione	Questo <i>target</i> attira veramente l'attenzione?
Azione	È probabile che questo <i>target</i> stimoli un'azione pronta e significativa?
Costo	Si ripagherà il costo di raccogliere e analizzare i dati?
Abilità	Avrà il singolo responsabile l'abilità di raggiungere questo <i>target</i> ?
Processo	Il processo sottostante consentirà il raggiungimento di questo <i>target</i> ?
Feedback	Verrà fornita una risposta, per mostrare i progressi in relazione a questo <i>target</i> ?
Riconoscimento	Sarà dato un riconoscimento (monetario o altro) se sarà conseguito questo <i>target</i> ?
Accettazione	Il <i>target</i> assegnato è accettato dall'individuo/gruppo responsabile?
Comportamenti	Quali comportamenti non voluti potrebbero essere stimolati dall'uso di questo <i>target</i> ?

Delibera CIVIT n. 89/2010 - Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* (articoli 13, comma 6, lett. d) e 30, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

D.Lgs. 150/2009¹

Capo II - Il ciclo di gestione della performance

Art. 4. Ciclo di gestione della performance²

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

¹ D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 -Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. G.U. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

²In vigore dal 15 11 2009